

L'opinione dell'ANTA: la figura del certificatore energetico

Su questo argomento occorre fare chiarezza.

Nel processo di costruzione di un edificio, le figure tradizionalmente individuate sono le seguenti.

Il progettista termotecnico

Il suo compito è quello di immaginare (dimensionare) un edificio e gli impianti che forniscano i servizi di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, eventualmente di climatizzazione e ventilazione, in modo da soddisfare le esigenze del cliente e tenendo conto dei vincoli (o ponendo i suoi vincoli) delle altre componenti progettuali di un edificio (acustica, sismica, costo economico, ...).

Dopo aver dimensionato l'edificio e gli impianti, deve calcolare la prestazione energetica, verificare che risulti compatibile con i valori limite di legge e dichiarare formalmente la veridicità della prestazione energetica calcolata alla Pubblica Amministrazione.

Il progettista, responsabile del calcolo della prestazione energetica, deve porre dei vincoli progettuali tali da garantire che possano essere messi in opera solo materiali, prodotti ed apparecchi compatibili con i dati di ingresso e i suoi calcoli.

Il Direttore dei Lavori

Il suo compito è quello di dirigere il cantiere. Fra i suoi compiti c'è quello di garantire che tutti i prestatori d'opera (edili ed impiantisti) eseguano la costruzione in conformità alle specifiche di progetto.

Non esegue calcoli, che non gli competono.

In caso di necessità di varianti in corso d'opera, deve relazionarsi con il progettista e farsi autorizzare le varianti, che, in particolare, non devono compromettere il rispetto dei limiti di legge.

La Pubblica Amministrazione

Ha il ruolo di controllore e verificatore.

Dovrebbe controllare le relazioni di calcolo della prestazione energetica ed autorizzare esclusivamente la costruzione dei sistemi edificio/impianto che rispondono ai requisiti di legge in maniera credibile.

Dovrebbe inoltre gestire l'archivio dei sistemi edificio/impianto e potrebbe sfruttare le visite periodiche degli installatori per raccogliere dati statistici sui consumi reali, anche a titolo di verifica di quanto dichiarato nelle relazioni di progetto e nelle certificazioni energetiche.

Un responsabile per ogni funzione c'è già:

- il progettista esegue i calcoli;
- il direttore lavori controlla l'esecuzione delle opere;
- la Pubblica Amministrazione ha la funzione di controllo.

In caso di contestazione è immediata l'attribuzione delle eventuali responsabilità.

Perché dunque aggiungere una quarta figura, il certificatore energetico?

Che funzione ha? Rifare i conti del progetto? Sorvegliare il cantiere?

All'atto pratico, aggiungendo questa figura, in caso di contestazione:

- se i calcoli sono sbagliati, ce la prenderemo con il progettista o con il certificatore?
- Se l'esecuzione non è conforme al progetto, ce la prenderemo con il direttore lavori o con il certificatore?

A nostro avviso, nel caso dei nuovi edifici, il progettista dovrebbe essere obbligato a sottoscrivere il certificato energetico, ad ulteriore garanzia nei confronti del proprio Committente, esattamente il contrario di quanto accaduto sinora.

Per giustificare la separazione fra le figure del progettista e del certificatore non ci sembra pertinente il richiamo alla Direttiva 2002/91/CE, che richiede **esperti indipendenti** e non "terzi".

Anche ammettendo il fondamento del requisito di assenza di conflitto di interesse, non riusciamo a capire quale sarebbe l'interesse di un tecnico progettista nel fare una falsa certificazione. Non è certo lui che vende la casa oggetto di certificazione o che vende gas, quindi non ha alcun interesse DIRETTO nel risultato della certificazione. Anzi, nel confermare la prestazione energetica anche al Cittadino Sovrano committente (il certificato energetico rimane nelle mani del proprietario), gli garantisce direttamente la prestazione energetica, per progettare la quale gli ha richiesto il giusto compenso, e si espone dunque ad un rischio di contestazione.

E se ci fosse un conflitto di interessi nel momento in cui il progettista garantisce la prestazione energetica di quanto progettato, perché mai la Pubblica Amministrazione dovrebbe credere a quanto dichiara ed autorizzare, sulla base dei suoi calcoli, la costruzione dell'edificio? Non dovrebbe la Pubblica Amministrazione chiedere anche lei un "certificato energetico di progetto" a firma di un terzo?

E che dire del risparmio energetico affidato ai distributori di energia, che lucrano direttamente sul suo consumo (di energia)?

A nostro avviso, la procedura corretta per l'iter di costruzione di un edificio dovrebbe essere la seguente, ove sono state individuate le varie fasi ed i responsabili di ciascuna azione.

1. Decisione di realizzare un nuovo edificio
 - a. **Committente** (costruttore edile o proprietario): nomina del **progettista** e comunicazione delle sue esigenze.
2. Richiesta del titolo abilitativo a costruire
 - a. **Progettista**: deposito (protocollo) della richiesta del titolo abilitativo a costruire, corredata da relazione di progetto termotecnico (allegato E del Dlgs 311/06) in cui si dimostra, in particolare, il rispetto dei requisiti di prestazione energetica. Nella relazione di progetto sono indicati i nominativi di progettisti e direttori dei lavori dell'isolamento termico e degli impianti di climatizzazione.
3. Esecuzione dei lavori
 - a. **Committente**: nomina del **Direttore Lavori**.
 - b. **Costruttore edile**: esegue i lavori in conformità al progetto, tenendo conto in particolare delle specifiche inerenti l'isolamento termico e le caratteristiche energetiche di materiali coibenti (conducibilità, spessore, densità, ecc.) e prodotti (trasmittanza serramenti, ecc.) impiegati
 - c. **Installatore**: esegue gli impianti in conformità al progetto, tenendo conto in particolare delle specifiche inerenti l'isolamento termico e le caratteristiche energetiche dei materiali (conducibilità e spessore materiali coibenti, ecc.) e prodotti (caratteristiche del generatore di calore, ecc.) impiegati
 - d. **Direttore lavori**: sorveglia l'esecuzione dei lavori ed è responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto.
4. Varianti in corso d'opera
 - a. **Direttore lavori**: in caso di richieste di varianti e/o esecuzioni difformi da quanto previsto al progetto, ne ottiene preventivamente l'autorizzazione dal progettista.
 - b. **Progettista**: autorizza le eventuali varianti richieste, verificando in particolare che non compromettano il rispetto dei limiti di legge vigenti.
 - c. **Progettista**: richiede al comune le necessarie variazioni del titolo abilitativo a costruire, ove pertinente.

5. Fine lavori

- a. **Progettista:** aggiorna la documentazione di progetto riportando la reale costruzione dell'edificio (redazione degli "as-built")
- b. **Installatore:** rilascia la dichiarazione di conformità, tenendo conto del progetto e della reale costruzione dell'edificio.
- c. **Costruttore edile:** rilascia una dichiarazione di esecuzione in conformità al progetto.
- d. **Installatore:** consegna i libretti di istruzione di impianti, apparecchi e componenti forniti. Rilascia il libretto di impianto o di centrale completo della compilazione iniziale.
- e. **Direttore lavori:** dichiara la conformità delle opere eseguite alla documentazione di progetto as-built e ne controfirma le copie da consegnare al Comune ed al Committente.
- f. **Progettista:** predispone l'ACE sulla base della documentazione "as-built", sottoscritta da lui e dal Direttore Lavori
- g. **Comune:** acquisisce copia della la documentazione "as-built", della dichiarazione di conformità dell'installatore, della dichiarazione di rispondenza sottoscritta dal Direttore Lavori e e dell'ACE sottoscritto dal progettista

6. Fine della procedura ed agibilità

- a. **Comune:** si accerta che l'edificio come costruito e documentato rispetti i requisiti minimi di prestazione energetica
- b. **Comune:** rilascia l'agibilità e consegna copia dell'ACE al committente

NOTA 1: la procedura sopra descritta non è quella vigente, molto più contorta, ma una proposta di razionalizzazione.

NOTA2: la procedura sopra descritta riguarda esclusivamente gli aspetti relativi alla prestazione energetica ma potrebbe essere applicata a qualsiasi altro aspetto oggetto di regolamentazione.

Se poi pensiamo alla certificazione degli edifici esistenti, il calcolo della prestazione energetica ai fini della certificazione energetica è oggettivamente identico al calcolo di prestazione energetica che si effettua per verificare il rispetto dei requisiti minimi di legge per ottenere l'autorizzazione a costruire. Questo calcolo viene eseguito sin dal 1993 per la verifica del rispetto del FEN (Fabbisogno di Energia Normalizzato, espresso in $\text{kJ/m}^3 \text{ }^\circ\text{Cgg}$) e si esegue ora per verificare il rispetto del FEP (Fabbisogno di Energia Primaria, espresso in $\text{kWh/m}^2 \text{ anno}$). Non c'è alcuna differenza di metodo, sia che si tratti di un edificio nuovo o di un edificio esistente. La differenza fra i due casi sta solo nelle eventuali incertezze nei dati di input (quale sarà la trasmittanza di una struttura esistente? Come è fatto questo impianto? Sono coibentate le tubazioni sotto traccia? Nell'intercapedine della muratura c'è il coibente previsto o... aria?). Il metodo, invece, è rigorosamente identico. L'esperienza di progettazione aiuta certo nella conoscenza delle soluzioni costruttive succedutesi nelle varie epoche.

Eseguire la certificazione energetica di un edificio esistente, cioè un calcolo del consumo energetico di un edificio in condizioni di utilizzo di riferimento, è una faccenda un po' complicata, che non si impara certo con un corso di qualche giorno, magari senza aver mai lavorato prima nel settore. Senza contare che la Direttiva 2002/91/CE prescrive di fornire all'utente delle ***raccomandazioni sulle possibili migliorie apportabili al sistema edificio impianto***, tenendo conto dell'efficacia sotto il profilo dei costi, il che comporta delle ulteriori responsabilità, ad esempio nel caso di:

- soluzioni che mal realizzate potrebbero danneggiare l'edificio (isolamento che provochi condensa);
- raccomandazioni irrealizzabili (coibenti il tetto! ...peccato che sia occupato dalle cantinole).

Per individuare rapidamente queste soluzioni occorre esperienza nella progettazione di interventi di risparmio energetico, cioè la competenza di un progettista.

E neanche un buon software di calcolo (ausilio indispensabile, visto la mole di calcoli da svolgere) ci può mettere, da solo, al riparo dai guai. Ad una recente riunione è stato presentato un software, in grado di gestire interi parchi edilizi, che vantava eccezionali capacità di controllo di qualità. Ci hanno fatto vedere (perbacco!) che il software si accorgeva se qualcuno si dimenticava di inserire la trasmittanza di una finestra. Per educazione ho rinunciato ad alzare la mano e chiedere cosa sarebbe successo se l'operatore si fosse dimenticato di inserire... la finestra! Della serie: nessuna procedura potrà mai sostituire l'intelligenza. Le procedure sono solo degli ausili per gli esperti, non un surrogato della competenza, conoscenza ed esperienza.

In conclusione, la certificazione energetica è la naturale conclusione del lavoro del progettista.

Il “certificatore energetico” non è un nuovo mestiere piovuto graziosamente dal cielo, che si impara con poche ore di lezione, persino per via telematica. Chi ha sostenuto più o meno consapevolmente questa visione ha contribuito ad illudere molta gente ed a creare il “business dei certificati”, cosa ben diversa dal business dell'efficienza energetica.